

2023

SCHEDA N. 20/2023

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

(LEGGE N. 213 DEL 30/12/2023)

Publicata sulla G.U. n. 303 del 30/12/2023
Supplemento ordinario n. 40



CISL
SCUOLA

Testo della Legge	Commento
<p>(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)</p> <p>15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>	<p>Il comma 15 proroga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, lo sgravio sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023 (c.d. <i>cuneo fiscale</i>). Il taglio contributivo è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro mensili (35.000 euro annui lordi) e al 7 per cento se la retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annui lordi). In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e l'esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima. Infine, tenuto conto dell'eccezionalità dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
<p>(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)</p> <p>27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto</p>	<p>I commi 27 e 28 incrementano di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego. A decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei contratti pubblici viene incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale incremento, per un valore complessivo di 2 miliardi, è stato già pagato, nel mese di dicembre 2023, come anticipazione al personale con contratto di</p>



<p>legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>28. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali.</p> <p>Secondo la Relazione tecnica allegata alla legge di bilancio, l'ammontare complessivo delle risorse così incrementate, unitamente a quelle del D.L. 145/2023, per il rinnovo dei CCNL 2022/2024, consentiranno di riconoscere, a regime dal 2024, al personale del settore statale un incremento complessivo del 5,78%.</p> <p>L'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione verrà scomputata, per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito a dicembre 2023, dal beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL.</p>
<p>(Misure di flessibilità in uscita) APE SOCIALE</p> <p>136. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.</p>	<p>APE SOCIALE</p> <p>Il comma 136 dispone la proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2024, per i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti richiesti e a condizione di possedere un'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi. La norma, quindi, da un lato proroga per l'anno 2024 la prestazione APE sociale ma, contemporaneamente, introduce una modifica diretta a incrementare l'attuale requisito anagrafico (63 anni) a 63 anni e 5 mesi. I soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui siano</p>



<p>137. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p> <p style="text-align: center;">OPZIONE DONNA</p> <p>138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.</p> <p>I soggetti che possono utilizzare l'APE SOCIALE sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- coloro che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;- coloro che assistono da almeno sei mesi il coniuge, un parente di primo grado o un affine di secondo grado disabili gravi e abbiano un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge);- coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;- coloro che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 negli ultimi 7 le professioni elencate nell'allegato C della L.232/2016 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (per la scuola gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido). <p>Non è più previsto l'ampliamento p ed le categorie dei lavoratori gravosi riconosciute, nel biennio 2022-2023, dalla legge n. /2021.</p> <p>Viene, inoltre, aggiunta la regola, assente in precedenza, dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente e autonomo a eccezione delle prestazioni occasionali entro un massimo di 5.000 euro annui.</p> <p style="text-align: center;">OPZIONE DONNA</p> <p>La disposizione proroga il regime "opzione donna", come già modificato dalla legge 197/2022, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2023</p>
---	---



a) al comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

2) alla lettera c), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

aumentando, però, di un anno il requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni (ridotto di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29682. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni (anche qui l'età anagrafica è stata elevata di un anno) trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Ricordiamo, in proposito, che la circolare INPS n. 25 del 6 marzo 2023 ha chiarito che le condizioni sopra specificate, **anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola** o quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

QUOTA 103

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

QUOTA 103

E' confermata la proroga di un anno di "quota 103" (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, chi aderirà nel 2024 avrà il trattamento penalizzato due volte. Infatti, l'intera pensione

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nel l'anno 2023, »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel l'anno 2024 »;

c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 »

(omissis)

sarà calcolata con il **sistema contributivo** e non più con il sistema misto, cioè con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sono al 31/12/1995.

Inoltre, la misura dell'assegno come sopra calcolato, non potrà risultare superiore a 2.272 euro lordi al mese (cioè **quattro volte il trattamento minimo INPS) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte** attuali (cioè 2.840 euro lordi mensili). Ovviamente, chi avesse maturato i requisiti di quota 103 entro il 32 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli.

Per i dipendenti **del comparto scuola** e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame (con riferimento ai casi di maturazione della quota 103 in qualsiasi data dell'anno 2024) **decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2024** (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell'anno di presentazione della domanda), **a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2024** (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi).

Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego

157. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

158. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

161. L'applicazione dei commi da 157 a 160 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è

E' stato il tema piu' spinoso. A seguito di in emendamento del Governo, gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPI- cassa pensioni degli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate – CPS e CPUUG) **in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31/12/1995** subiranno la prevista riduzione delle aliquote di rendimento della pensione **solo se maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024** (cioe' 41 anni e 10 mesi di contributi le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi per i cosiddetti lavoratori precoci).

Sono comunque esclusi i soggetti che:

- sono collocati in quiescenza dalla amministrazione;
- accedono alla pensione con requisiti diversi da quella anticipata;
- hanno maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2023;
- sono gia' in pensione al 31/12/2023.

Interessati alla misura sono i dipendenti degli Enti Locali, i medici/infermieri e gli iscritti alla Cassa pensioni degli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate. La modifica dei criteri di calcolo **secondo il sistema retributivo** comporta una **ridefinizione delle aliquote di rendimento**.

Vengono, di conseguenza, ritoccati anche i parametri per gli eventuali riscatti.

<p>applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.</p>	
<p>Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria</p> <p>320. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:</p> <p>«389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e</p>	<p>Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, beneficiano di un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del</p>

<p>l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ».</p> <p>321. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.</p>	<p>Consiglio dei Ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri fissati dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Vengono abrogate le disposizioni previste dai commi 390 e 391 della L.160/2019 che prevedevano la concessione agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipavano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.</p>
<p>Misure urgenti in materia di istruzione</p> <p>326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:</p> <p>« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».</p>	<p>Il comma 326 proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato (unico personale rimasto escluso dalla proroga prevista dalla conversione del D.L.145/2023) attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023); - al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).



327. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

328. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata, per l'anno scolastico 2024/2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

329. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

330. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in

Per le finalità di cui sopra la legge rifinanzia con 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

Al fine di potenziare gli **organici del personale docente** nelle scuole che aderiscono ai progetti pilota del piano "Agenda Sud" (piano previsto e avviato nell'a.s.2023/24 dal D.L.123/2023, all'articolo 10 comma 2) sono stanziati 3,333 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni per l'anno 2025.

Il comma 329 autorizza la spesa di ulteriori 40 milioni di euro per consentire **la prosecuzione delle iniziative e dei progetti** (avviati anch'essi con il D.L.123/2023, all'articolo 10, comma 3) finalizzati alla riduzione dei divari territoriali, al contrasto della dispersione scolastica, all'abbandono precoce nonché alla prevenzione dei processi di emarginazione sociale nelle istituzioni scolastiche dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Molise, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Il comma 330 incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini **della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa**, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. **Le modalità ed i criteri**

sede di con trattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, e in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare « Per la scuola » 2014/2020;
- b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;
- c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle

di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i diversi criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

In conformità con le linee di indirizzo elaborate dalla Scuola di alta formazione, il Piano nazionale sulla formazione previsto dalla legge 107/2015 è incrementato di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025



risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

332. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato.